

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
VI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Cecilia Marino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9782/12 R.G. Cont.

promossa da

CLIENTI

attori

contro

BANCA

convenuta

OGGETTO: contratto bancario

Assunta a sentenza all'udienza del 14/01/15 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

Preliminarmente si richiama integralmente l'istanza di riesame del 23.12.14 depositata in data 29.12.14 e, conseguentemente, relativamente al c/c n° Omissis del 30.1.2004 ed al mutuo fondiario n° Omissis del 25.7.2007, si chiede di rimettere la causa in istruttoria ammettendo la CTU tecnico-contabile richiesta al fine di rideterminare, per i motivi meglio indicati nell'istanza di riesame citata, il dare il dare/avere fra le parti e/o di accertare il carattere usurario/ultralegale delle pattuizioni contrattuali e/o l'applicazione da parte della banca convenuta di interessi, spese, costi e oneri non dovuti a qualsiasi titolo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la causa non venisse rimessa in istruttoria, si precisano le conclusioni, sia di merito che istruttorie come in atti, ovvero, come da atto di citazione così come precisate (vertendo in materia di nullità e, in quanto tali, eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento) nella citata istanza di riesame da ritenersi parte integrante della presente.

Come meglio indicato negli atti richiamati, si insiste/ribadisce pertanto affinché venga accertata e dichiarata la invalidità/illegittimità anche parziale dei contratti per cui è causa per mancanza di forma scritta ad substantian (c/c n° Omissis), per indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali (mutuo n°

Omissis) e per la specifica pattuizione e/o applicazione di interessi, costi, oneri, commissioni e spese ultralegali, con ogni consequenziale statuizione anche in merito ad ogni ulteriore danno patito dagli attori. I concetti sopra richiamati sono chiariti e ribaditi dalla Cassazione con sentenza 350/13 ed esteso per analogia dalla CDA di Venezia ad ogni obbligazione pecuniaria (sent. 342/13), nonché ai conti correnti (cfr n° ordinanze del Tribunale di Viterbo del 8.8.13 e 26.8.14, T. Ascoli Piceno 22.5.14 e 4.11.14, T. Terni 8.7.14, T. Velletri 8.9.14), in cui viene ammessa CTU volta a verificare la pattuizione in contratto dell'usura a pena della gratuità del prestito ex art 1815 c.c..

CONCLUSIONE DI PARTE CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis,

in via preliminare, accertare che il preteso diritto dei clienti di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca sul conto corrente oggetto di causa è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al 22.3.2002 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;

in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta la banca da ogni pretesa avversaria;

in via riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare i clienti al pagamento a favore della banca s.p.a. della somma di euro 25.638,77 a titolo di rate del mutuo n. Omissis scadute al 10.10.2012 (ovvero comunque della diversa somma che risulterà a tale titolo dovuta in corso di causa), nonché degli ulteriori importi dovuti per le rate del mutuo che andranno a scadere prima della sentenza, il tutto maggiorato degli interessi moratori al tasso contrattualmente previsto dalla data di scadenza di ogni rata al saldo.

Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario ex art. 14

T.P.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sentenza viene omessa la trattazione dello svolgimento del giudizio e circoscritta la motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, così come previsto dall'art. 132 c.p.c., applicabile nella sua veste novellata ex l. 69/2009 anche alle cause in corso.

Oggetto di causa è il conto corrente di corrispondenza n. *Omissis* che risulta essere stato aperto nel 2003 e mai stato chiuso, nonché un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.7.2007 per un importo di 280.000 rimborsabile in 300 rate mensili.

Con riferimento al contratto di conto corrente va rilevato che l'azione restitutoria è inammissibile stante il disposto della nota giurisprudenza in materia, mentre è ammissibile l'azione di accertamento del rapporto di dare-avere proposta da parte attrice, azione non soggetta a prescrizione.

Le domande attoree devono essere rigettate ad esclusione di quanto si affermerà in materia di commissione massimo scoperto.

Parte attrice ha dedotto:

Sentenza, Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, 01.06.2015, n. 3993

- nullità per mancanza di forma scritta del contratto di c/c n. *Omissis*;
- applicazione illegittima della capitalizzazione;
- superamento del tasso soglia;
- usura soggettiva;
- costi, oneri, spese e commissioni non dovute.

L'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di firma da parte della banca deve essere rigettata.

La firma della banca non è da reputare infatti necessaria qualora risulti la predisposizione del contratto da parte della banca, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente, fatti che rendono non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto. Infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall'altro (Cass. n. 23966/2004 rv Italgireweb n. Rv. 579137), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l'abbia sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003). Secondo la Cassazione *"anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso"* (Cass. Sez. I n. 4564/2012 Rv. Italgireweb n. 622119)."

Quanto all'anatocismo, l'applicazione di questo istituto è legittimo dopo l'entrata in vigore della delibera Cier del 9.2.00; il contratto è stato stipulato, come si è detto, in data successiva.

Afferma parte attrice che la delibera Cier risulta illegittima per incostituzionalità della norma "ab origine" in quanto è stata emessa ai sensi dell'integrato 2° comma dell'art. 120 del dl. n. 385/93, comma emesso ai sensi dell'art. 25 del dl. n. 342/99; la Corte Costituzionale con la sent. n. 425/2000 ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero comma 3 dell'art. 25 del decreto citato, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che conteneva il "colpo di spugna" per il periodo pregresso, ma anche quella che conteneva la indicazione dei principi da seguire nella emanazione della delibera.

La tesi dell'illegittimità della delibera non può essere condivisa in quanto:

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 341/2007 si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all' art. 25, secondo comma, del D. Lgs. 4.8.1999 n. 342 ritenendole infondate, e la giurisprudenza è ferma su questo punto .
- la Corte Costituzionale, del resto, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 per violazione dell'art. 76 Cost. osservando che, "per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di *"integrazione e correzione"* perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia pure nell'esercizio del potere di armonizzazione di tale testo unico con il resto della normativa di settore": tale motivazione riguarda esclusivamente l'illegittimità della sanatoria dell'anatocismo per il passato;
- l'art. 120 tub deroga ad altra norma di pari rango costituita dall'art. 1283 c.c.

Deve ritenersi non provata la sussistenza dell'usura soggettiva; a tal fine occorrono infatti prove rigorose che dimostrino sia la sproporzione tra la prestazione del supposto usuraio e gli interessi e la situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui deve trovarsi la vittima, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo; dette prove non risultano dedotte.

Per quanto riguarda l'usura oggettiva, va rilevato che il calcolo effettuato dall'attrice nella propria consulenza di parte è errato perché tiene conto degli interessi anatocistici che legittimamente sono divenuti capitale.

Parte attrice non offre nessun elemento per ritenere che, escludendo gli interessi legittimamente capitalizzati, sussista ancora superamento del tasso usuraio; una ctu sul punto non è ammissibile in quanto totalmente esplorativa.

Le diverse clausole contrattuali contenenti la commissione massimo scoperto debbono essere dichiarate nulle per indeterminatezza.

L'importo non dovuto a tale titolo è quello indicato da parte attrice nella propria perizia doc. 1 pari ad euro 2.139,23, importo che non è stato contestato nel suo ammontare dalla banca e che pertanto si deve ritenere accertato.

Il contratto di conto corrente (doc. 2 banca) prevede infatti per la cms solo la percentuale e l'indicazione che verrà prelevata trimestralmente per i conti a debito non affidati; mancano quindi elementi indispensabili per rendere la clausola sufficientemente determinata, quale se deve essere calcolata sull'affidato o sull'utilizzato.

Le lettere di apertura di credito a loro volta (ad es. doc. 11) contengono solo l'indicazione della percentuale, mancando anche qui l'indicazione del periodo in cui vengono prelevate, e se sono prelevate sull'affidato o sull'utilizzato.

Con riferimento al contratto di mutuo fondiario n° Omissis del 25.07.2007 parte attrice rileva, in particolare, l'illegittimità del sistema di ammortamento progressivo a rata costante c.d. ammortamento alla francese (in quanto basato su una metodologia di calcolo l'anatocismo, cioè il regime di capitalizzazione composta - espressamente vietata dalla norme vigenti in quanto determinante una moltiplicazione illegittima degli interessi) e "l'indeterminatezza" delle pattuizioni contrattuali.

Tale ultima circostanza, (indeterminatezza/indeterminabilità delle pattuizioni contrattuali) si riscontrerebbe nei tassi convenzionali, sia corrispettivi che di mora, per la mancata comunicazione al cliente delle condizioni fondamentali del rapporto, nonché per errata applicazione del tasso annuale: circostanze che renderebbero il contratto invalido in quanto il cliente non sarebbe stato nella condizione di avere una chiara percezione del costo del finanziamento.

Come specificatamente indicato nella perizia (Doc. 2 atto di citazione) inoltre l'ISC dichiarato in contratto (6,096%) non coincide al tasso realmente applicato (9,102%).

Il tasso dichiarato è annuale (9,096%) ma le rate vengono addebitate in forma mensile con capitalizzazione degli interessi (c.d. ammortamento alla francese).

Chi utilizza questo ultimo tipo di capitalizzazione, viola a parere di parte attrice non solo l'articolo 1283 del Codice Civile ma anche l'articolo 1284 c.c. e, conseguentemente, l'art. 1346 c.c. (determinatezza dell'oggetto del contratto), nonché i precetti generali di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto.

Le tesi di parte attrice non possono essere condivise.

Nei mutui a tasso fisso — com'è quello oggetto di causa (cfr. doc. 3) — la costruzione del piano di ammortamento alla francese avviene mediante una ben precisa formula matematica per il conteggio della rata, che non determina affatto l'applicazione d'interessi composti o diversi rispetto a quelli pattuiti in

contratto. In ogni rata, infatti, viene compresa una quota d'interessi pari agli interessi semplici maturati nel periodo (semestre, anno, ecc.) sul debito residuo in linea capitale, mentre la quota capitale è pari alla differenza tra l'ammontare della rata e l'importo degli interessi così calcolato: ad ogni rata il cliente si trova dunque a dover corrispondere esclusivamente gli interessi semplici posticipati, al tasso stabilito, maturati nel periodo trascorso sul capitale residuo precedente.

Non può essere condivisa l'asserzione di parte attrice secondo cui sul finanziamento citato è applicato un tasso usurario per il fatto che a fronte del tasso soglia dell'8,37% risulta pattuito un tasso convenzionale del 6,096% che, sommato al tasso di mora pari all'8,50% è anch'esso usurario.

In primo luogo tasso moratorio e tasso corrispettivo non possono essere sommati in quanto i primi si applicano solo sul debito scaduto mentre i secondi si applicano solo sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale; né viene dedotto che la banca abbia in concreto applicato tale cumulo.

Inoltre il tasso soglia da applicare per il terzo trimestre per il mutuo in questione è quello del mutuo a tasso fisso, pari a 8,865% annuo; il contratto di mutuo prevedeva infatti interessi corrispettivi a tasso

fisso, risultando variabili sono quelli moratori, che non rilevano ai fini della classificazione dell'operazione.

La discrepanza tra tasso effettivo e nominale è prevista e consentita

Quanto all'asserita indeterminatezza dei tassi, parte attrice non ha dato dimostrazione in concreto dell'impossibilità o dell'oggettiva grave difficoltà per il cliente di calcolare gli importi dovuti per interessi.

Parte attrice non ha indicato in quali casi la banca avrebbe applicato costi, oneri e spese non dovuti; la relativa domanda non può quindi essere accolta.

La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere accolta come indicato nel dispositivo, avendo l'Istituto dimostrato il proprio diritto di credito sulla base del contratto e dei piani di ammortamento.

Non vi può essere compensazione tra l'importo accertato come non dovuto a titolo di cms e l'importo richiesto in via riconvenzionale, in quanto il primo non è esigibile.

Vi è soccombenza pressoché integrale di parte attrice; si tiene comunque conto nella quantificazione della liquidazione delle spese della statuizione in materia di cms.

P. Q. M.

Il G.I.

definitivamente provvedendo sulla domanda, contrariis reiectis,

DICHIARA

non dovuto dal correntista alla banca l'importo di euro 2.139,23 a titolo di cms;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a pagare a parte convenuta l'importo di euro 25.638,77 oltre

alla rate di mutuo scadute dopo il 10.10.12 oltre ad interessi moratori al tasso contrattualmente previsto dalla messa in mora al saldo;

condanna inoltre parte attrice a rimborsare a parte convenuta il compenso per spese legali che liquida in

complessivi euro 8000,00 oltre accessori di legge, costo del presente atto e successive spese inerenti.

Torino, 29.05.15

Il Giudice

dott.ssa Cecilia Marino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS